

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Publicato con delibera G.C. n.76 in data 14.05.2002

Ripubblicato per 15 gg.consecutivi all'albo pretorio dal 02.06.2002 al 17.06.2002.

INDICE

ART. 1 OGGETTO.....	1
ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	1
ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS	2
ART. 4 NOMINA DELLA COMMISSIONE.....	3
ART. 5 CONVOCAZIONE.....	3
ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE.....	4
ART. 7 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE.....	4
ART. 8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	4
ART. 9 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE.....	5
ART. 11 PUBBLICITA' AGGIUNTIVA.....	5

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1.La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione deglii fortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico

prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Argenta è così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto di elettrotecnica;

g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.

A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

h) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

2. Per ogni componente della commissione deve essere previsto un supplente.

3. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

4. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

5. La commissione rimane in carica per la durata di anni quattro. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15

luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco.

2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.

3. La nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di componenti eventuali.

4. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

3. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire all'orario stabilito il nominato ovvero il suo supplente, il parere potrà essere dato per iscritto anche in un momento diverso, comunque antecedente la manifestazione e/o spettacolo.

4. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire il nominato ovvero il suo supplente, potrà essere autorizzato a partecipare in veste consultiva un altro dipendente qualificato, il quale rilascerà un parere di massima che dovrà essere confermato per iscritto dal titolare della nomina.

5. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

6. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti, salva l'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente. In quest'ultimo caso il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Il segretario della commissione provvede a redigere verbale con i pareri resi anche in forma sintetica, ed essi devono comunque essere sottoscritti.
4. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART. 7 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento e la cadenza temporale degli stessi. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il costo di sopralluogo della commissione è fissato in Euro 125,00, da versare nelle modalità stabilite e comunque non oltre il giorno antecedente il sopralluogo della stessa. Al solo componente esterno della commissione di cui all'art. 3 lett. f) spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista pari a Euro 75,00. Se è richiesta anche la presenza del componente esterno di cui all'art. 3 lett. g) l'importo da versare per il sopralluogo è pari a Euro 150,00, e l'indennità ai due componenti esterni è pari a Euro 75,00 cadauno.
2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. Il costo del sopralluogo non è dovuto per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinate dall'Amministrazione comunale, ed i costi relativi sono sostenuti dalla medesima.

3.le spettanze ai componenti esterni della commissione vengono liquidate semestralmente, e comunque al raggiungimento di importi superiori ai 600,00 Euro

ART. 9 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1.L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:

- a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

2.La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.). Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

2.Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento, e del pari è abrogata la precedente commissione.

ART. 11 PUBBLICITA' AGGIUNTIVA

Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 e del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.